

Legge di Bilancio 2021

(L. 30 dicembre 2020, n. 178)

Le misure di interesse per il settore delle costruzioni



SOMMARIO

LE MISURE PER GLI INVESTIMENTI	6
Art. 1, co. 51-57 - Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027	6
Art. 1, co. 146-153 - Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse	6
Art. 1, co. 155 - Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articola penitenziarie del Ministero della giustizia	
Art. 1, co. 177 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione–programmazione 2021-2027	7
Art. 1, co. 179-184 - Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di territoriale nel Mezzogiorno	
Art. 1, co. 191-193 - Contratto Istituzionale di Sviluppo	8
Art. 1, co. 203-205 - Scuole innovative nei piccoli comuni del sud Italia	8
Art. 1, co. 442-444 - Edilizia sanitaria	9
Art. 1, co. 535 - Interventi Conservatori di musica	9
Art. 1, co. 557-560 - Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport	9
Art. 1, co. 645-646 - Iniziative per il Giubileo 2025	9
Art. 1, co. 669 - Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria	10
Art. 1, co. 697 - Punti di ricarica elettrica autostradali	10
Art. 1, co. 700 - Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020	10
Art. 1, co. 721-722 - Disposizioni in materia di infrastrutture stradali	11
Art. 1, co. 723-724 - Messa in sicurezza della Via Salaria	11
Art. 1, co. 725-727 - Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ac elettrica	-
Art. 1, co. 773 - Impianti sportivi per le Olimpiadi 2026	11
Art. 1, co. 809 - Incremento risorse per investimenti enti territoriali	
Art. 1, co. 815 - Fondo per la perequazione infrastrutturale	12
Art. 1, co. 822-823 - Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali	13
Art. 1, co. 833-842 - Anticipazioni di liquidità debiti sanitari delle regioni	13
Art. 1, co. 1037-1050 - Misure di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilier del Fondo RRF	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	
Art. 1. co. 95-96 - Frogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"	15



	Art. 1, co. 209 e seguenti – Garanzia Italia - SACE	. 15
	Art. 1, co. 216-217 – Fondo di Garanzia PMI	16
	Art. 1, co. 244 e seguenti - Fondo di Garanzia PMI	16
	Art. 1, co. 248 e seguenti – Proroga Moratoria Straordinaria	. 17
	Art. 1, co. 263 e seguenti – Fondo Patrimonio PMI	. 17
	Art. 1, co. 743-746 – Disposizioni in materia di certificazioni ambientali e finanza sostenibile	. 18
DI	SPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	19
	Art. 1, co. 2-7 - Fondo delega riforma fiscale	19
	Art. 1, co. 8 - Stabilizzazione della detrazione di lavoro dipendente	19
	Art. 1, co. 58-60, e 76 - Proroghe in materia di Ecobonus, Bonus Edilizia, Bonus Facciate e Bonus Verde	19
	Art. 1, co. 66-74 - Proroga in materia di Superbonus	20
	Art. 1, co. 171 - Proroga Bonus Sud	22
	Art. 1, commi 173-176 - Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno	. 23
	Art. 1, co. 185, 186 - Credito d'imposta per ricerca e sviluppo	23
	Art. 1, co. 227-229 - Compensazioni di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche	. 24
	Art. 1, co. 233-243 - Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale	. 24
	Art. 1, co.263-264 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	25
	Art. 1, co. 266 - Ulteriori misure a sostegno delle imprese	. 26
	Art. 1, co. 595-597 - Disposizioni in materia di strutture ricettive	. 27
	Art. 1, co. 1064, 1066 e 1067 - Transizione 4.0 credito d'imposta per beni strumentali nuovi e credito d'imposta formazione	. 27
	Art. 1, co. 1098 -1100 - Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro	. 29
	Art. 1, co. 1122 -1123 - Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni	. 30
DI	SPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	. 31
	Art. 1 co. 10-15 - Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile	31
	Art. 1 co 16-19 -Sgravio contributivo per l'assunzione di donne	. 31
	Art. 1 co. 23-28 - Misure di conciliazione vita-lavoro	32
	Art. 1 co. 97-106 - Fondo impresa femminile	32
	Art. 1 co. 161-169 - Decontribuzione Sud	. 33
	Art 1 co 275 - Fondo sociale per occupazione e formazione	34



	Art. 1 co. 276-277 - Fondo per il sostegno della parità salariale di genere	. 34
	Art. 1 co. 278 - Proroga CIGS per cessazione di attività	. 34
	Art. 1 co. 279 - Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato	. 34
	Art. 1 co. 285 - Proroga CIGS per imprese con rilevanza economica strategica	. 35
	Art. 1 co. 286-288 - Trattamenti di integrazione salariale in deroga	. 35
	Art. 1 co. 289 - Piani di recupero occupazionale	. 36
	Art. 1 co. 290 - Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa .	. 36
	Art. 1 co. 297 - Sistema duale	. 36
	Art. 1 co. 298 - Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore	. 36
	Art. 1 co. 299-305 e 312-313 - Trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19	. 37
	Art. 1 co. 306-308 - Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedano trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19	. 37
	Art. 1 co. 309-311 - Disposizioni in materia di licenziamento	. 38
	Art. 1 co. 324-328 - Fondo per le politiche attive del lavoro	. 39
	Art. 1 co. 336 - Proroga Opzione Donna	. 40
	Art. 1 co. 339-340 - Proroga APE sociale	. 40
	Art. 1 co. 345 - Isopensione	. 41
	Art. 1 co. 349 - Contratto di espansione	. 41
	Art. 1 co. 350 - Calcolo dell'anzianità contributiva pensionistica per lavoratori a tempo parziale di tipo verticale	
	Art. 1 co. 358, ultimo periodo - Addizionale amianto	. 42
	Art. 1 co. 363-364 - Congedo di paternità	. 43
	Art. 1 co. 481-483 - Lavoratori fragili	. 43
	Art. 1 co. 484 - Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria	. 44
D	ISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E TERRITORIO	. 45
	Art. 1, co. 566-569, 571 - Fondazione per il futuro delle città	. 45
	Art. 1, co. 733 – Rifinanziamento fondo morosità incolpevole	. 45
	Art. 1, co. 772 - Opere Olimpiadi invernali 2026: accelerazione procedurale	. 46
	Art. 1, co. 786, lett. b) - Proventi titoli abilitativi e sanzioni edilizie: destinazione per spese correnti dei Comuni	
ח	ISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE DI IRRI ICHE	17



Art. 1, co. 722 - Misure in materia di concessioni autostradali	47
Art. 1, co. 812 - misure in materia di edilizia scolastica	47
DISPOSIZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	48
Art 1 co 1142 – Interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese	12



LE MISURE PER GLI INVESTIMENTI

Art. 1, co. 51-57 - Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027

In considerazione dell'imminente avvio del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027, l'articolo in commento pianifica le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

Ammonta a 39 miliardi di euro il cofinanziamento nazionale degli interventi nazionali e regionali dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027 (2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030).

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 146-153 - Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

La norma prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso delle amministrazioni pubbliche.

Viene affidato alla struttura di missione Investitalia il compito di coordinare e supportare le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani al fine di accedere ai finanziamenti previsti "Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi", istituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022 e 147 milioni per il 2023.

Al fine di favorire operazioni di partenariato pubblico-privato la norma prevede la possibilità di acquisire, in sede di predisposizione dei piani di sviluppo e a seguito della pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse, proposte di investimento privato.

I piani di sviluppo devono indicare gli interventi pubblici e privati da attuare, gli interventi di riconversione e sviluppo da realizzare, il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma, le risorse pubbliche e private destinate al piano, le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, le cause di revoca dei contributi ecc..

Le proposte di piano di sviluppo dovranno essere approvate dal CIPE che ne dispone anche il finanziamento, i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 155 - Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia

Per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli **istituti penitenziari** sono stanziati



80 milioni di euro, di cui 25 per il 2021, 15 per il 2022 e 10 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 177 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2021-2027

La norma prevede, un primo rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, pari a 50 miliardi di euro, di cui 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi di euro annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per il 2030.

I fondi verranno impiegati secondo la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% nelle aree del Centro-Nord, sulla base le missioni individuate nel Piano Sud, orientate sugli Obiettivi dell'Agenda dello Sviluppo Sostenibile 2030 (Un Sud rivolto ai giovani; Un Sud connesso e inclusivo; Un Sud per la svolta ecologica: Un Sud frontiera dell'innovazione; Un Sud aperto al mondo nel Mediterraneo: Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES); Piano Export Sud; Sostegno al sistema portuale; La Difesa per un Sud frontiera e ponte del Mediterraneo).

E' previsto, inoltre, che l'utilizzo delle risorse avvenga in coerenza con gli obiettivi dei Fondi strutturali europei e con le missioni del PNRR, secondo principi di complementarità e addizionalità.

Gli interventi del FSC 2021-2027 sono attuati nell'ambito di Piani Sviluppo e Coesione relativi ad Amministrazioni Centrali, Regionali, Città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche.

Nelle more della definizione dei suddetti Piani, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale può sottoporre al Cipe l'assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di **interventi di avvio immediato**, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Dopo l'assegnazione dei fondi l'amministrazione può avviare tutte le attività necessarie all'attuazione degli interventi.

La norma prevede alcuni meccanismi potenzialmente in grado di efficientare la spesa, quali la previsione di rimodulazioni di fondi o la revoca delle assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Inoltre, in caso di carenza di liquidità è prevista la possibilità di assegnare ad interventi urgenti fondi assegnati ma non utilizzati.

Valutazione

Positiva la possibilità, nelle more dell'approvazione dei Piani di Sviluppo e Coesione, di assegnare risorse per interventi di immediato avvio, nonché la maggiore flessibilità prevista per l'utilizzo dei fondi, al fine di evitare che problemi di liquidità possano bloccare la realizzazione degli interventi. Analogamente, appare positiva anche la previsione di meccanismi di revoca dei fondi in caso di ritardi nella realizzazione degli interventi.

Art. 1, co. 179-184 - Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno

La norma, con l'obiettivo di **rafforzare la capacità amministrativa**, elemento cruciale per l'utilizzo efficiente ed efficace dei Fondi della politica di coesione, sia per la programmazione 2014-2020, sia per quella 2021-2027, consente alle amministrazioni, che ricoprono ruoli di



coordinamento, di gestione e di utilizzazione dei fondi della coesione, di procedere alla assunzione a tempo determinato e con oneri a carico degli stessi fondi strutturali europei di personale che verrà selezionato con iniziative concorsuali (limite massimo di 2.800 unità per una spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 a carico del POC al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020).

Valutazione

Positiva. Tra la politica di coesione nazionale ed europea e le risorse di Next Generation EU, l'Italia avrà a disposizione, nei prossimi anni, risorse senza precedenti che andranno utilizzate in modo complementare e indirizzate a un nuovo modello di sviluppo del Paese basato sulla sostenibilità.

Un'opportunità che l'Italia non può permettersi di perdere e che va affrontata attraverso il potenziamento delle capacità progettuali e realizzative degli investimenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il progetto di rigenerazione amministrativa previsto va proprio in questa direzione.

Art. 1, co. 191-193 - Contratto Istituzionale di Sviluppo

La norma prevede il finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, si prevede il finanziamento di 100 milioni di euro, da assegnare con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 203-205 - Scuole innovative nei piccoli comuni del sud Italia

Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, la norma prevede che l'INAIL destini, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare, gli interventi sono individuati attraverso un specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale.

Per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, si autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2022, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui a decorrere dal 2024.

Valutazione

Positiva



Art. 1, co. 442-444 - Edilizia sanitaria

La norma prevede lo stanziamento di **2 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria** e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui 100 milioni annui dal 2021 al 2024, 140 milioni annui dal 2025 al 2029 e 150 milioni annui dal 2030 al 2035. La ripartizione di tali risorse, tenuto conto del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla legge di bilancio stessa. E' inoltre previsto che lo 0,5% dello stanziamento complessivo venga destinato alla telemedicina, più precisamente all'acquisto di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

I nuovi stanziamento per l'edilizia scolastica si aggiungono agli ulteriori 2 miliardi di euro previsti dalla Legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi 81 e 82 della legge n. 160 del 2019) che verranno ripartite nei termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2021.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 535 - Interventi Conservatori di musica

La norma istituisce nello stato di previsione del MIUR un Fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per il 2021, finalizzato ad interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e ospitano conservatori di musica.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 557-560 - Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport

La norma prevede l'assegnazione di 25 milioni all'Università di Tor Vergata per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti della Città dello Sport (cosiddette Vele di Calatrava).

Il complesso sportivo viene trasferito all'Agenzia del Demanio ed è prevista l'assegnazione di 3 milioni di euro annui per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 645-646 - Iniziative per il Giubileo 2025

Al fine di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025, viene istituito un tavolo istituzionale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri interessati, dal



Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati.

Le modalità di realizzazione degli interventi e le opere per l'Evento, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede sono definiti consensualmente tra Stato e Santa sede.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 669 - Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria

Per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina, sono stanziati 15 milioni di euro (4 milioni nel 2021, 5 milioni nel 2022 e 6 milioni nel 2023).

Valutazione

Parzialmente positiva. Nell'apprezzare la destinazione di nuove risorse per la riqualificazione del porto di Reggio Calabria, si evidenzia l'eccessiva proliferazione di canali di spesa, caratterizzati da procedure diversificate, che contribuiscono ad aumentare la complessità e le difficoltà nella spesa delle risorse per investimenti pubblici.

Art. 1, co. 697 - Punti di ricarica elettrica autostradali

La norma, al fine di favorire la decarbonizzazione nel settore dei trasporti e la diffusione della mobilità elettrica, prevede l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge i concessionari devono pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle strutture che intendono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, sono tenute a consentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di loro competenza le predette infrastrutture.

Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d'interesse volta a selezionare l'operatore per l'installazione dei punti di ricarica.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 700 - Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020

Viene istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo da 100 milioni di euro, da trasferire alla Protezione civile al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (ai sensi dell'art. 24 del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018).

Tali risorse verranno destinate agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata.



Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 721-722 - Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

La norma rivede le modalità con le quali la società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale che vengono poi trasferite a RFI.

Art. 1, co. 723-724 - Messa in sicurezza della Via Salaria

La norma prevede la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la messa in sicurezza, da parte di ANAS, della SS. 4 Via Salaria nel tratto compreso tra il km 58 e il km 62.

Si tratta di risorse già assegnate ad ANAS dalla Legge di bilancio 2019 allo stesso intervento la cui realizzazione, secondo quanto indicato nell'aggiornamento del Contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020 con il Mit, era prevista nel 2022.

Valutazione

Positiva

Art. 1, co. 725-727 - Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

La norma modifica l'articolo 17-septies del DL 83/2012, relativo al Piano nazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzato allo sviluppo delle stesse reti.

Attraverso la modifica apportata sarà possibile finanziare completamente (non più con una quota di cofinanziamento fino al 50%) le spese per l'acquisto e l'installazione degli impianti e per i progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali per lo sviluppo delle reti infrastrutturali.

Valutazione

Positiva. Le modifiche apportate consentiranno l'impiego di 28,7 milioni di euro rimasti inutilizzati per le difficoltà delle regioni di reperire la quota di cofinanziamento.

Art. 1, co. 773 - Impianti sportivi per le Olimpiadi 2026

La norma prevede la spesa di 45 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli interventi oggetto di finanziamento e il relativo riparto sono identificati con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territorialmente interessati.

Valutazione



Positiva

Art. 1, co. 809 - Incremento risorse per investimenti enti territoriali

La norma apporta alcune modifiche al programma di spesa previsto all'art. 1, co. 134 e seguenti della Legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) relativo a contributi per le regioni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, gli interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

In particolare, viene previsto un incremento di un miliardo di euro delle risorse destinate al suddetto programma di spesa, per il periodo 2021-2034, che in questo modo passano da 3,3 miliardi a circa 4,3 miliardi.

Inoltre, la norma amplia le categorie di investimenti finanziabili includendo l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Analogamente ad altri programmi di spesa analoghi, è stato previsto che in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, il contributo venga revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni nuovi beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Valutazione

Parzialmente positiva. E' apprezzabile il rifinanziamento del programma e per aver uniformato le procedure a quelle adottate per i programmi di investimenti comunali adottati nel 2019 e nel 2020, attraverso la previsione di un meccanismo di revoca e riassegnazione dei fondi in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'inizio dei lavori.

Riguardo all'ampliamento delle categorie di investimenti finanziabili, appare opportuno prevedere un tetto massimo annuale rispetto al totale delle risorse disponibili.

Art. 1, co. 815 - Fondo per la perequazione infrastrutturale

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo perequativo infrastrutturale** con dotazione complessiva di **4.600 milioni di euro** per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

La misura sarà applicata a seguito della ricognizione delle dotazioni esistenti (riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas) e della definizione degli standard per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi da garantire all'utenza.

Le risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i



soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Valutazione

Parzialmente positiva. Se da un lato è apprezzabile la previsione di un meccanismo per la ricognizione della dotazione infrastrutturale esistente e la definizione dei relativi standard di riferimento, dall'altro l'istituzione di uno specifico Fondo perequativo, dotato di 4,6 miliardi di euro, rischia di essere del tutto insufficiente oltre a rappresentare l'ennesima programmazione di risorse destinate alle aree più svantaggiate che si andrebbe ad aggiungere alle procedure già previste nell'ambito dei fondi nazionali ed europei per il riequilibrio territoriale.

Art. 1, co. 822-823 - Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

La norma prevede un aumento di 500 milioni di euro del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali istituito dal Decreto Rilancio (art. 106, DL 34/2020) per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo è effettuato mediante due distinti decreti del Ministro dell'interno:

- un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020 con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19;
- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i
 comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e
 modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico anche delle
 risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il
 termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia
 riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid 19.

Art. 1, co. 833-842 - Anticipazioni di liquidità debiti sanitari delle regioni

La norma prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte, per carenza di liquidità, ai propri debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi.

La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall'acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari.

Valutazione

Positiva purché venga sfruttata dagli enti del Servizio sanitario nazionale e non come avvenuto con l'analoga misura, estesa a tutti gli enti territoriali, prevista all'articolo 115 del decreto-legge



"rilancio" (DL 34/2020) che ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 1, co. 1037-1050 - Misure di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - Istituzione del Fondo RRF

Per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia", quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea.

Le risorse del Fondo, con una **dotazione triennale di circa 118 miliardi di euro**, di cui 32,8 nel 2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 nel 2023 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato:

- sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del PNRR - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre;
- sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del PNRR - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relativi ai progetti finanziati mediante prestiti.

Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

Con DPCM da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a livello di singolo progetto, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

La norma prevede, inoltre, la costituzione a partire dal 1° gennaio 2021, presso il la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita **unità di missione** con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR.

Valutazione

Parzialmente positiva.

E' apprezzabile la scelta del Governo di anticipare una parte delle ingenti risorse previste per l'Italia nell'ambito del Next Generation EU (circa 209 miliardi di euro), in attesa dei primi trasferimenti delle risorse da parte dell'Europa previsti, verosimilmente, non prima dell'estate 2021.

La disponibilità anticipata di finanziamenti consentirà all'Italia di poter avviare la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza subito dopo la sua approvazione formale e di poter rispettare i termini previsti per l'impegno delle risorse europee del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, di cui l'Italia è la principale beneficiaria.

Il Dispositivo prevede per l'Italia 191,4 miliardi di euro, di cui 63,8 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 127,6 miliardi di prestiti. Tali fondi dovranno essere impegnati per il 70% tra il 2021 e il 2022 e per il restante 30% entro il 2023.



Si tratta di un'opportunità irripetibile per l'Italia per gettare le basi di una crescita duratura

In questo processo l'edilizia gioca un ruolo determinante per consentire una nuova visione di Paese, costruendo il bene sociale, creando occupazione e contribuendo alla trasformazione dell'economia nella direzione della sostenibilità.

Occorre prevedere una governance appropriata per predisporre la realizzabilità dei progetti e per garantire un trasparente monitoraggio e una verifica dei processi in corso indispensabile per il raggiungimento dei target intermedi.

La scelta di creare un'ulteriore unità di missione presso la Ragioneria Generale dello Stato con il compito di coordinare e sostenere le strutture dello stesso dipartimento coinvolte nel processo di attuazione del PNRR, rischia fortemente di avere come unico risultato quello di aumentare i centri decisionali con competenze spesso sovrapposte tra loro senza alcuna spinta all'efficienza.

A differenza dei sussidi a fondo perduto, una parte dei prestiti potrà essere utilizzato in sostituzione di fondi già previsti; in questi casi, le spese nazionali sostituite dovranno essere pienamente compatibili con gli obiettivi di NGEU.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1, co. 95-96 - Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"

La norma, oltre a rifinanziare per 370 milioni l'agevolazione cd. Sabatini, modifica l'attuale meccanismo di funzionamento delle agevolazioni per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali o immateriali ad uso produttivo, agevolazioni che vengono erogate in 6 annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno). Secondo le nuove previsioni, l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000, verrà estesa a tutte le iniziative.

Valutazione			
Positiva.			

Art. 1, co. 209 e seguenti – Garanzia Italia - SACE

La norma rafforza le previsioni relative a Garanzia Italia di Sace introdotte dall'art. 1 del DL 13/2020 cd "Liquidità". In particolare, le novità riguardano:

- Possibilità di utilizzare lo strumento fino al 30 giugno 2021 (alla luce della quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia adottato dalla Commissione europea);
- In linea con l'operatività del Fondo Centrale di garanzia, anche SACE potrà rilasciare garanzie in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia



sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

- Le imprese di medie dimensioni, dal 1° marzo 2021, (numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), possono accedere soltanto allo strumento Garanzia Italia, alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI (concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90% e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro).
- Possibilità di concessione della garanzia pubblica SACE anche per le cessioni di credito pro soluto, in modo da anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale.
- Possibilità di rilascio da parte di SACE delle garanzie, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni.
- Possibilità di concedere anche garanzie SACE su prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese.

Valutazione		
Positiva.		

Art. 1, co. 216-217 – Fondo di Garanzia PMI

I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, ovvero i finanziamenti garantiti dal **Fondo di Garanzia PMI** di importo fino a 30mila euro, dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, possono avere durata fino a **quindici anni**. L'Abi ha chiarito nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l'impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Valutazione

Positiva, una scadenza troppo breve avrebbe potuto significare difficoltà nella restituzione del debito per imprese ancora alle prese con le conseguenze negative della pandemia.

Art. 1, co. 244 e seguenti - Fondo di Garanzia PMI

La norma dispone la **proroga delle disposizioni** in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 **fino al 30 giugno 2021**. Inoltre, come già evidenziato, le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 potranno accedere al Fondo di garanzia PMI soltanto fino al 28 febbraio 2021, per spostarsi progressivamente verso lo strumento Garanzia Italia di SACE. **La dotazione del Fondo di garanzia, inoltre, è incrementata** di 500 milioni di euro per l'annualità 2022 e di 1000 milioni di euro per l'annualità 2023, di 1.500 milioni di euro per l'annualità 2024, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2025 e di 500 milioni di euro per l'annualità 2026.



Valutazione

Positiva. In particolare, la possibilità di accesso al Fondo PMI anche per le mid-cap avrebbe significato un eccessivo assorbimento di fondi a discapito delle imprese di più piccole dimensioni.

Art. 1, co. 248 e seguenti – Proroga Moratoria Straordinaria

È introdotta una **proroga fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria** ex articolo 56 del decreto legge n. 18/2020.

La proroga sarà automatica (salvo rinuncia espressa) e anche le imprese che ancora non avessero fatto richiesta potranno presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.

Valutazione

Positiva con riserva.

Non è chiaro ancora, però, se le banche potranno continuare a non classificare le esposizioni oggetto di moratoria come oggetto di misure di tolleranza (forborne), così come concesso dall'EBA a inizio pandemia. Per questo, sarebbe necessario allungare al 30 giugno 2021 il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia per le imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

Art. 1, co. 263 e seguenti – Fondo Patrimonio PMI

L'Art. 26 del DL Rilancio ha introdotto uno strumento per la ripatrimonializzazione delle imprese che hanno subito una riduzione significativa (almeno il 33%) nel fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La Legge di Bilancio 2021 introduce alcuni cambiamenti rispetto alla normativa in vigore perchè tiene in considerazione il prolungamento delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia adottato dalla Commissione europea.

Gli strumenti introdotti dal DI Rilancio sono diversi, a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria¹. La Legge di Bilancio 2021 va a modificare solamente le norme relative alle imprese di maggiori dimensioni (con fatturato compreso **tra i 10 e i 50 milioni)**, di cui ai commi 8 e 12 dell'art. 26.

La prima modifica riguarda i termini per effettuare gli aumenti di capitale per le operazioni di maggiori dimensione: la norma prevede una **proroga** dal 31 dicembre 2020 **al 30 giugno 2021** (per le imprese di minori dimensioni rimane il termine del 31 dicembre 2020).

La Legge di Bilancio 2021 conferma l'accesso alla misura per le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma specifica che possono aderire alla misura solo le aziende sottoposte

¹ Per le società di capitali più piccole (con fatturato tra i 5 e i 10 milioni), è prevista una detrazione fiscale proporzionale all'aumento di capitale versato (co. 4-7 dell'art. 26); per quelle di dimensioni maggiori (tra 10 e 50 milioni), oltre al credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino alla concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, viene creato un Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia, che sottoscrive aumenti di capitale (co. 8-12 dell'art. 26).



alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale dopo il 31 dicembre 2019. In quest'ultimo caso, il decreto di omologa deve essere già stato adottato al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla misura o dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020.

Il comma 8 del DL Rilancio prevede il riconoscimento di un credito d'imposta "pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale": la Legge di Bilancio prevede che il tetto del credito d'imposta venga elevato dal 30 al 50% dell'aumento di capitale effettuato per le imprese che effettueranno l'aumento di capitale nel primo semestre 2021. I questo caso, il divieto di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve slitta dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025.

Il Fondo Patrimonio PMI, che può sottoscrivere obbligazioni e altri titoli di debito di nuova emissione da parte delle PMI con fatturato tra i 10 e i 50 milioni, viene prorogato di altri 6 mesi, fino al 30 giugno 2021. Viene anche posto un limite massimo (1 miliardo) alle sottoscrizione del 2021.

Vengono introdotte alcune limitazioni all'importo massimo concedibile a valere sul Quadro d'aiuto temporaneo, che saranno applicate alle istanze di accesso presentate dopo il 31 dicembre 2020.

Valutazione

Positiva.

La misura resta comunque di difficile applicazione, sia per gli stringenti requisiti di accesso, sia in quanto gli importi relativi agli strumenti finanziari sottoscritti si cumulano con le garanzie e con i finanziamenti agevolati eventualmente già concessi ai sensi del Temporary Framework.

Art. 1, co. 743-746 – Disposizioni in materia di certificazioni ambientali e finanza sostenibile

La norma, in coerenza con il regolamento UE 2020/852, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile". L'accesso è previsto su base volontaria, per soggetti sia pubblici che privati. Su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in comune accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni indicatori, in via sperimentale e da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimento, nonché le modalità di calcolo degli stessi indicatori.

Valutazione

Positiva con riserva.

Non è chiara la modalità di definizione degli indicatori. Sarebbe opportuno il coinvolgimento del settore bancario ed imprenditoriale per la definizione degli stessi.



DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 1, co. 2-7 - Fondo delega riforma fiscale

La disposizione istituisce un Fondo di 8.000 milioni di euro per il 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2023 per finanziare l'attuazione della legge delega di riforma del sistema tributario, volta a semplificare gli adempimenti e a ridurre la pressione fiscale.

Viene, altresì, incrementato il fondo per l'assegno familiare universale, di cui all'articolo 1, co. 339, della legge 160/2019.

Valutazione Positiva

Art. 1, co. 8 - Stabilizzazione della detrazione di lavoro dipendente

Viene disposta l'applicazione "a regime" della detrazione relativa al reddito da lavoro dipendente in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

La detrazione aveva carattere temporaneo riguardando le prestazioni rese nel secondo semestre 2020, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Con il Decreto legge n. 182/2020 che ha modificato la legge di Bilancio 2021 è stato ricalcolato l'ammontare della detrazione su base annua2.

Valutazione Positiva

Art. 1, co. 58-60, e 76 - Proroghe in materia di Ecobonus, Bonus Edilizia, Bonus Facciate e Bonus Verde

Vengono prorogati sino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

- Bonus Edilizia (detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50% da suddividere in 10 quote annuali)³.
- Ecobonus (detrazione al 50 o 65 % per gli interventi di efficienza energetica, da suddividere in 10 quote annuali)⁴;

 a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

² In particolare la detrazione spetta nei seguenti importi:

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

³ Cfr. Art. 16, co.1, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.



- Bonus mobili ovvero la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. È stato, inoltre, aumentato il limite di spesa massimo ammissibile alla detrazione che da 10.000 euro passa a 16.000 euro⁵;
- Bonus Facciate⁶:
- Bonus Verde⁷.

Si sottolinea che, con una modifica all'art. 16-bis del DPR 917/1986 la detrazione per interventi di recupero delle abitazioni (Bonus Edilizia) viene estesa a regime nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro, agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Valutazione Positiva

Art. 1, co. 66-74 - Proroga in materia di Superbonus

La legge di Bilancio 2021 prevede la proroga generale dei Superbonus al 110% per soli 6 mesi, ossia sino al 30 giugno 2022 (per gli IACP sino al 31 dicembre dello stesso anno), con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento. Inoltre, per le sole spese sostenute nel 2022, viene prevista la ripartizione della detrazione (e del corrispondente credito d'imposta) in 4 quote annuali, anziché in 5 come per quelle sostenute sino al 2021.

Per quanto riguarda gli edifici posseduti da un unico soggetto, viene previsto, per le sole persone fisiche non esercenti attività d'impresa o arti e professioni, di fruire del 110% per interventi eseguiti su interi edifici posseduti in via esclusiva o in comproprietà con altre persone fisiche, purché gli stessi siano composti da un massimo di 4 unità immobiliari.

Inoltre, la proroga al 2022 riguarda anche la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura per gli interventi agevolati con i Superbonus al 110%.

In particolare, le modifiche riguardano i seguenti ambiti:

Limite temporale e ripartizione della detrazione

- Proroga generale al 30 giugno 2022 dei Superbonus (Ecobonus 110% e Sismabonus 110%, compreso il Sismabonus acquisti)
- Proroga al 31 dicembre 2022 solo per i condomini che, al 30 giugno 2022, abbiano realizzato lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo
- Per le spese sostenute nel 2022: ripartizione in 4 quote annuali (anziché in 5) della detrazione al 110% (o del corrispondente credito d'imposta)

Per gli IACP:

⁴ Cfr. Art. 14, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

⁵ Cfr. Art. 16, co.2, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

⁶ Cfr. Art. 219-223 della legge 160/2019.

⁷ Cfr. Art. 1, comma 12, legge 205/2017.



- proroga dell'Ecobonus al 110% al 31 dicembre 2022, con ripartizione in 4 quote annuali (anziché in 5) per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, proroga generale dei Superbonus al 30 giugno 2023 se, al 31 dicembre 2022, abbiano realizzato lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

Interventi agevolati

- Estensione degli interventi agevolati con Ecobonus al 110% a coibentazione del tetto (vengono modificate le condizioni relative al sottotetto)

Soggetti ed edifici agevolati

- Definizione di "unità indipendenti": devono avere almeno 3 dei seguenti impianti in forma esclusiva: acqua, gas, luce e riscaldamento (resta fermo l'accesso autonomo)
- Estensione dell'Ecobonus e Sismabonus al 110% per edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura e/o di uno o più muri perimetrali, purché gli interventi comprendano anche la coibentazione dell'involucro e, al termine degli stessi (eventualmente anche con demolizione e ricostruzione), sia raggiunta la fascia energetica A
- Estensione dei Superbonus agli edifici posseduti da un solo soggetto, o in comproprietà tra più soggetti, purché sia persona fisica non esercente attività d'impresa, arti o professioni e l'edificio sia composto da massimo di 4 unità immobiliari

Interventi trainati agevolati con Ecobonus 110%

- Estensione degli interventi "trainati" anche a quelli finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (art.16-bis, co.1, lett.e, TUIR), anche se effettuati a favore di soggetti over 65
- Limitazione degli interventi "trainati" da Ecobonus a sole 2 unità possedute dalla spessa persona fisica, anche se facenti parti del "condominio minimo" da questa posseduto in esclusiva o in comproprietà con altre persone fisiche

Interventi agevolati con Superbonus al 110% su immobili danneggiati dal sisma

- Proroga al 30 giugno 2022 dell'aumento del 50% dei limiti di spesa per interventi di Ecobonus e Sismabonus riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma ed estensione di tale agevolazione a tutti gli eventi sismici post 2008, dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza
- Conferma che il Sismabonus spetta per le spese eccedenti i contributi per la ricostruzione
- Interventi trainati di installazione impianti fotovoltaici
- Possibilità di installare gli impianti fotovoltaici agevolati con il 110% anche sulle strutture pertinenziali degli edifici

Interventi trainati di installazione di colonnine di ricarica dei veicoli

- Rimodulazione delle spese massime agevolate con il 110% per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici:
 - 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o singole unità indipendenti in edifici plurifamiliari
 - 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini per un massimo di 8 colonnine
 - 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini per un numero di colonnine superiore a 8



I limiti valgono per una sola colonnina ad unità immobiliare.

Accollo delle spesa ad uno o più condomini

- Possibilità per i singoli condòmini di accollo della spesa se approvato dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e per 1/3 del valore dell'edificio

Polizze assicurative

- La condizione della copertura assicurativa obbligatoria (per minimo 500.000 euro) viene considerata assolta anche in caso di polizze già sottoscritte, purché soddisfino determinati requisiti (tra cui: nessuna esclusione di attività da asseverare; massimale non inferiore a 500.000 euro e integrabile successivamente)

Cartello di cantiere per interventi da Superbonus 110%

- Per interventi agevolati, il cartello di cantiere deve contenere, ben visibile ed accessibile, la dicitura "accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77 Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e/o interventi antisismici"

Cessione/sconto in fattura

- Riconoscimento anche alle spese sostenute nel 2022, agevolate con i Superbonus, della possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura

Condizione d'accesso generale al Sismabonus

 Ai fini dell'accesso al Sismabonus, è previsto che la condizione di avvio delle procedure autorizzatorie post 1° gennaio 2017 venga soddisfatta dal rilascio del titolo edilizio dopo tale data.

Valutazione

La valutazione è abbastanza positiva per quanto riguarda la proroga, sebbene limitata ai primi sei mesi del 2022 con estensione a fine anno per lavori realizzati sui condomini almeno per il 60%.

Positiva anche la proroga al 2022 della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Non risultano, invece, accolte le proposte dell'Ance relative all'estensione dei bonus al 110% alle imprese e, riguardo ai condomini posseduti da un unico soggetto, è prevista la sola inclusione dei "mini condomini", con massimo 4 unità immobiliari, possedute da persone fisiche non imprese.

Art. 1, co. 171 - Proroga Bonus Sud

Viene disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), introdotto dall'articolo 1, co. 98-108, della legge 208/2015.

uta	

Positiva



Art. 1, commi 173-176 - Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno

Viene prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)⁸, la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione:

- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno 10 anni;
- le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis.

Valutazione	
Positiva	

Art. 1, co. 185, 186 - Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Viene stabilito che il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. 200 Legge 160/2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura:

- del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
- del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
- del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Tale maggiorazione si applica nel rispetto e nelle condizioni previste dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Valutazione	
Positiva	

⁸ II DL 91/2017 ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istituzione di Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese. Attualmente risultano istituite: la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018), la ZES Campania (DPCM 21/5/2018), la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).



Art. 1, co. 227-229 - Compensazioni di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche

Viene demandata all'Agenzia delle Entrate la predisposizione di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti privati, residenti o stabiliti, risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Valutazione

Positiva seppure limitata ai soli soggetti privati. In ogni caso, tale misura potrebbe costituire il primo passo verso la possibilità di una "compensazione universale" tra i crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della PA e i versamenti fiscali da effettuare in base alle ordinarie scadenze. Attualmente, infatti, tale possibilità è limitata ai soli debiti tributari oggetto di cartelle esattoriali.

Art. 1, co. 233-243 - Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

Viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione. Nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.



Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni del presente articolo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

Valutazione

In linea generale si condivide l'obiettivo di incentivare i processi di riorganizzazione aziendale o costituzione di nuovi organismi (ad es. per il settore società costituite ad hoc per progetti immobiliari, anche nella forma di consorzi), tuttavia, la disposizione appare non solo macchinosa, ma di scarso appeal per le imprese considerato che a trasformazione è condizionata al pagamento di una "commissione" pari al 25% del credito riconosciuto.

Sarebbe forse stato più opportuno, come da tempo sostenuto dall'ANCE, rafforzare il meccanismo dell'ACE già consolidato e largamente diffuso nei diversi settori produttivi.

Art. 1, co.263-264 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Vengono prorogate al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 26 (in particolare, dai co.8 e 12) del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

Si ricorda che il citato art. 26 del D.L. Rilancio, a favore del conferente, riconosceva un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro, da assumere comunque entro un massimo di 2.000.000 di euro, effettuato entro il 31 dicembre 2020, nel capitale sociale di SpA o Srl, anche semplificate, delle società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia, che:

- a) presentino un ammontare di ricavi relativo al 2019 compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro (nel caso in cui l'Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento);
- abbiano subito, a causa dell'emergenza da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% (nel caso in cui l'Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento);
- c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

Parimenti, l'art. 26 già riconosceva agevolazioni anche a favore delle società destinatarie del conferimento, alle quali, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, veniva attribuito un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale eseguito entro il 31 dicembre 2020 (interamente versato), e comunque entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Solo su tale ultima disposizione è intervenuta la Legge di Bilancio 2021 prorogando esclusivamente il credito d'imposta spettante alle società destinatarie del conferimento, e non anche quello riconosciuto al conferente.



In particolare, con i nuovi termini alla società destinataria del conferimento è riconosciuto, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale eseguito e interamente versato entro il 30 giugno 2021.

Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

Viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Valutazione

La misura fin da principio è stata già condivisa dall'ANCE all'epoca dell'emanazione nel DL Rilancio, nella considerazione che il doppio strumento finalizzato alla capitalizzazione e alla compensazione di parte delle perdite può aumentare la capacità di resilienza delle imprese alla crisi.

Tuttavia, al momento lascia perplessi la scelta di limitare la proroga, appena semestrale, al solo credito di imposta riconosciuto alla società beneficiaria dell'aumento di capitale e non anche a quello spettante al soggetto conferente. Tra l'altro, si tratta di operazioni che richiedono un'attenta valutazione da parte degli organi gestionali delle società, che comportano lassi temporali ben più ampi.

Art. 1, co. 266 - Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all'emergenza sanitaria, e verificatesi "nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", viene rafforzato il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

- all'obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);
- alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l'art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).




Ove invece l'assemblea sia stata già convocata, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo⁹.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale¹⁰ fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

In sostanza, la legge di Bilancio 2021 riscrive l'art.6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.



Art. 1, co. 595-597 - Disposizioni in materia di strutture ricettive

Viene previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni (per i quali si applica l'aliquota del 21% in caso di opzione per la cd. "cedolare secca") è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Per la locazione di breve durata, relativa a più di quattro appartamenti, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale, per cui non si può accedere al regime della "cedolare secca".

Art. 1, co. 1064, 1066 e 1067 - Transizione 4.0 credito d'imposta per beni strumentali nuovi e credito d'imposta formazione

Nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0", la disposizione estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenzia le aliquote agevolative, aumenta l'importo delle spese ammissibili e amplia l'ambito oggettivo dei benefici fiscali.

Viene, altresì, anticipata al 16 novembre 2020 la decorrenza della nuova disciplina per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Le principali caratteristiche, le percentuali del credito d'imposta e le tipologie di beni agevolabili sono riassunte nella tabella seguente.

⁹ Cfr. gli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile.

¹⁰ Cfr. gli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile.



INVESTIMENTO	PERIODO	CREDITO	PERIODO	CREDITO
Beni strumentali materiali non 4.0 diversi da quelli indicati nell'allegato A (Bilancio 2017) nel limite max 2 mln € (ex superamm.) Beni strumentali immateriali non 4.0 diversi da quelli indicati nell'allegato B (Bilancio 2017) limite max 1 mln €	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)	10%	1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)	6%
Beni strumentali 4.0 indicati nell'allegato A - Bilancio 2017 (ex iperamm.)	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)	50% fino a 2,5 mln € 30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln € 10% del costo, investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln €	gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)	40% per investimenti fino a 2,5 mln € 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln € 10% per investimenti > 10 mln € e fino al limite di 20 mln €
Beni immateriali 4.0 compresi nell'allegato B - Bilancio 2017	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)	20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln €		

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In ogni caso la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.



Vengono ridotte a tre le quote annuali di fruizione del credito d'imposta, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica quota annuale per specifici investimenti in beni strumentali materiali, e solo per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (ovvero a quello di avvenuta interconnessione), i beni agevolati sono ceduti o destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Viene, poi, esteso al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 e vengono ampliati i costi ammissibili al beneficio.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:

- spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilita;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese per il personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Valutazione

L'ANCE valuta positivamente la proroga degli incentivi, anche se, per attivare un serio e articolato progetto di digitalizzazione dell'attività d'impresa, sarebbe opportuna una loro ulteriore estensione temporale almeno al 2023 e nella misura potenziata riservata agli investimenti effettuati solo nel 2021. Allo stesso modo si ritiene che la normativa "industria 4.0" andrebbe adattata alle esigenze del settore delle costruzioni, che presenta delle peculiarità che hanno reso molto difficoltosa l'applicabilità delle agevolazioni vigenti ormai da diversi anni.

Art. 1, co. 1098 -1100 - Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è applicabile fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Viene, così, accorciata la durata temporale del beneficio.

Entro il 30 giugno 2021 si può optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art.122 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.



Art. 1, co. 1122 -1123 - Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene prorogata al 30 giugno 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1 gennaio 2021 mediante pagamento di un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

Valutazione

La misura, in linea generale, è positiva, perché consente ai privati che posseggono aree edificabili di rivalutarne il valore fiscale (pagando un'imposta pari all'11% dell'intero valore rideterminato), abbattendo, in caso di successiva cessione delle stesse, le plusvalenze imponibili.

Tuttavia, si tratta dell'ennesima proroga della rivalutazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha prodotto scarso interesse, in ragione del crollo dei valori immobiliari e dall'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, che è passata dal 4% all'attuale 11%.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1 co. 10-15 - Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile

Riconosciuto una sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L'esonero contributivo¹¹ è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini del riconoscimento dello sgravio in parola i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procederanno, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Le disposizioni suddette non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106¹² e 108¹³, della L. n. 205/2017.

Il beneficio in parola è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alla copertura degli oneri derivanti concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

Valutazione

Positiva anche se subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea

Art. 1 co. - 16-19 -Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

Nell'ambito delle risorse del Programma Next Generation EU, per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, è stabilito, in via sperimentale, che l'esonero contributivo già previsto dall'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/201214 a favore del datore di lavoro,

 $^{^{\}rm 11}$ articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Esonero contributivo anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato

¹³ Esonero contributivo per assunzione di studenti che hanno svolto con il medesimo datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro e periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

 $^{^{\}rm 14}$ Art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 e s.m.



sia riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto15.

Il beneficio è concesso sulla base della comunicazione della Commissione europea n. 1863/2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19», alle condizioni ivi previste, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Valutazione

Positiva anche se subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 1 co. 23-28 - Misure di conciliazione vita-lavoro

Al fine di favorire la conciliazione dei temi di vita e lavoro, il Fondo per le politiche della famiglia (art.19, comma 1, del d.l. n. 223/2006 e s.m.), è incrementato, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro, destinati al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Le modalità di attribuzione delle risorse sono rimesse ad apposito decreto interministeriale.

Con modifica dell'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, l'astensione dal lavoro per il padre lavoratore dipendente viene riconosciuto non solo in caso di nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Valutazione

Positiva

Art. 1 co. 97-106 - Fondo impresa femminile

Al fine di sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è istituito presso il MISE il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile».

(Omissis) 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

^{9.} Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

^{10.} Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

^{11.} Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. (Omissis)

¹⁵ L'incremento occupazionale netto va calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.



Tra i diversi interventi contemplati, il Fondo sostiene programmi di orientamento e formazione verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale (in particolare nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e dell'economia digitale).

Nell'ambito degli interventi previsti e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

Con apposito decreto interministeriale sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni. Per l'attuazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo è istituito, presso il MISE, il Comitato impresa donna, la composizione del quale è rimessa ad apposito decreto interministeriale.

Valutazione		
Positiva		

Art. 1 co. 161-169 - Decontribuzione Sud

L'agevolazione contributiva per l'occupazione operante per i rapporti di lavoro aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia – introdotta per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 dall'art. 27 c. 1 del D.L. n. 104/20 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20 (c.d. Decreto Agosto) – è stata estesa fino al 31 dicembre 2029.

La misura dell'esonero contributivo resta pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi al 20% negli anni 2026-2027 e al 10% negli anni 2028-2029.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, l'agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19", di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C/2020/1863 e s.m.i.

Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l'agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

Valutazione		
Positiva		



Art. 1 co. 275 - Fondo sociale per occupazione e formazione

Il Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008 e s.m.), è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 276-277 - Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato ad interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Le relative modalità di attuazione saranno stabilite con apposito decreto interministeriale.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 278 - Proroga CIGS per cessazione di attività

E' stata prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa rispettivamente di 200 e di 50 milioni di euro, la possibilità, per le aziende che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva e qualora sussistano determinate condizioni finalizzate alla gestione del personale in esubero, di accedere, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/18, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/18, e s.m.i.).

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 279 - Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato

Prevista la proroga al 31 marzo 2021 delle disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, di cui all'art. 93 del DL. N. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.

Sarà, pertanto, ancora possibile fino a tale data, in deroga all'articolo 2116 del DLgs n. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a

¹⁶ Proroghe e rinnovi



tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del DLgs n. 81/2015.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 285 - Proroga CIGS per imprese con rilevanza economica strategica

E' stata prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa rispettivamente di 130 e di 100 milioni di euro, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 22-bis del D. Lgs. n. 148/15, che prevedono la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, in deroga ai limiti di durata stabiliti dalla legislazione ordinaria, di richiedere la proroga dell'intervento di CIGS, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali. La proroga della CIGS può avere durata fino a 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà e fino a 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 286-288 - Trattamenti di integrazione salariale in deroga

Nell'anno 2021 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, al fine di attuare i piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni.

Tali ulteriori periodi di trattamento possono essere concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse finanziarie già assegnate da precedenti provvedimenti legislativi alle Regioni e alle Province autonome, ove non siano state utilizzate; a tal fine, le stesse Regioni e Province autonome devono preventivamente verificare la disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Ai lavoratori beneficiari dei suddetti trattamenti devono essere applicate, da parte delle medesime Regioni e Province autonome, misure di politica attiva, individuate, in accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, che deve essere comunicato al Ministero del lavoro e all'ANPAL.

Valutazione	
Positiva	



Art. 1 co. 289 - Piani di recupero occupazionale

Sono state stanziate ulteriori risorse, pari a 180 milioni di euro, che le Regioni possono destinare nell'anno 2021 al completamento dei piani di recupero occupazionale per imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che stiano fruendo di appositi trattamenti di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 44 comma 11-bis del D. Lgs. n. 148/15, o al finanziamento di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in tale area. Le predette risorse saranno ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia.

Valutazione	
Positiva	

Art. 1 co. 290 - Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

E' stato istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria. Il riparto delle risorse del Fondo tra le Regioni, sulla base dei fabbisogni dalle stesse comunicati, sarà effettuato con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 297 - Sistema duale

Le risorse destinate ai percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) e ai percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro (art. 1, comma 110, lettera b), della legge n. 205/2017) sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Valutazione	
Positiva	

Art. 1 co. 298 - Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore

Il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006), è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.



Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 299-305 e 312-313 - Trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19

In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, è possibile richiedere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD), di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, per un durata massima di 12 settimane.

L'arco temporale in cui possono collocarsi le predette 12 settimane differisce in base al tipo di intervento richiesto: nel periodo compreso tra 1° gennaio e 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO e nel periodo compreso tra 1° gennaio e 30 giugno 2021 per i trattamenti di ASO e CIGD.

Non è previsto l'onere del contributo addizionale.

Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Ristori (art. 12 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), collocati, anche parzialmente, dopo il 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle suddette 12 settimane.

I trattamenti di cui sopra spettano per i dipendenti in forza al 1° gennaio 2021, anche se assunti dopo il 25 marzo 2020.

Le istanze di concessione del trattamento devono essere inviate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, devono essere inviati all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Valutazione

Valutazione positiva, tranne che per l'ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro che fruiscono di CIGO (tra cui le imprese edili) e quelli che utilizzano ASO e CIGD, con riferimento all'arco temporale di fruibilità delle 12 settimane di trattamenti

Art. 1 co. 306-308 - Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedano trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19

I datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla Legge di bilancio possono accedere all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi INAIL), di cui all'art. 3 del D.L. n. 104/20



convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

D'altra parte, i datori di lavoro che abbiano richiesto l'analogo esonero contributivo ai sensi del Decreto Ristori (art. 12 comma 14 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20) possono rinunciarvi per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare istanza di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla Legge di Bilancio.

L'efficacia delle suddette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea e il beneficio ivi previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione recante il "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19" e nei limiti e condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Valutazione		
Positiva		

Art. 1 co. 309-311 - Disposizioni in materia di licenziamento

Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991. Restano, inoltre, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Preclusa, altresì, a tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei dipendenti) la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 604/66 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Confermata, inoltre, l'esclusione dai divieti suddetti alle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riquardanti i settori non compresi nello stesso.

Valutazione		
Negativa		



Art. 1 co. 324-328 - Fondo per le politiche attive del lavoro

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, è istituito il «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021.

Parte delle risorse, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate al programma nazionale denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio stipulato tra i disoccupati e i centri per l'impiego (art. 20 del d.lgs. n. 150/2015). Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro di cui all'art. 23 del citato decreto sono rideterminate nell'ambito di tale programma nazionale.

Con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono individuate le prestazioni e le procedure connesse a tale programma nazionale, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

Nelle more dell'istituzione del suddetto programma nazionale GOL, per l'anno 2021, le risorse residue del Fondo in esame sono destinate all'assegno di ricollocazione (art. 23 del d.lgs. n. 150/2015), riconosciuto dal centro per l'impiego, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni (con esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali siano in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi):

- collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 24-bis del d.lgs. n. 148/2015;
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 44 del d.l. n. 109/2018 e s.m.;
- percezione della NASPI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

Con deliberazione del Cda dell'ANPAL sono definite le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, nonché le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale.

Si evidenzia che l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo.



Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del d.lgs. n. 150/2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.

Si sottolinea che le disposizioni richiamate sono condizionate all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

Valutazione

Positiva. Per l'attuazione del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) è' auspicabile il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali del sistema.

Art. 1 co. 336 - Proroga Opzione Donna

La possibilità di accesso al pensionamento anticipato con la c.d. Opzione Donna è stata estesa alle lavoratrici che abbiano maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019 precedentemente previsto).

Si ricorda che tali requisiti sono un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti (e a 59 anni per le lavoratrici autonome). L'importo del relativo trattamento pensionistico è quantificato interamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Valutazione

Positiva

Art. 1 co. 339-340 - Proroga APE sociale

E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di accedere alla c.d. APE Sociale, che consiste in un'indennità erogata dall'INPS, fino al compimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a soggetti con almeno 63 anni di età che rientrino in determinate categorie.

Ricordiamo che tra queste vi sono i lavoratori dipendenti, con almeno 36 anni di anzianità contributiva, che svolgano specifiche attività lavorative considerate gravose (tra i quali sono ricompresi gli operai dell'edilizia) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.

Valutazione

Valutazione positiva, ferme restando le riserve rispetto al requisito di almeno 36 anni di anzianità contributiva, di difficile raggiungimento nel settore edile, caratterizzato da discontinuità dei percorsi lavorativi



Art. 1 co. 345 - Isopensione

E' stata estesa fino al 2023 la possibilità, introdotta nel 2018 e finora prevista sino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere alla c.d. isopensione, ossia la prestazione a carico del datore di lavoro di cui all'art. 4 commi 1-7 della legge n. 92/12, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro i 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (anziché entro i 4 anni successivi, come previsto in precedenza).

Valutazione		
Positiva		

Art. 1 co. 349 - Contratto di espansione

Sono state introdotte significative modifiche all'istituto sperimentale del contratto di espansione, disciplinato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 148/15 e s.m.i.

In via preliminare, si ricorda che, nella formulazione previgente, era prevista, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, "nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità", la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare presso il Ministero del Lavoro un contratto di espansione. In tale ambito, è possibile richiedere, in deroga ai limiti di durata previsti dal regime ordinario, l'intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Con la legge di bilancio sono state introdotte le seguenti modifiche:

- l'istituto è stato rifinanziato per l'anno 2021;
- esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico scende in via generale a 500 unità (rispetto alle 1.000 previste in precedenza) e, limitatamente agli effetti del nuovo comma 5-bis di seguito illustrato, a 250 unità. Nel caso di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi, tali unità vanno calcolate complessivamente;
- il nuovo comma 5-bis del citato art. 41 dispone che, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (purché abbiano maturato il requisito minimo contributivo), o della pensione anticipata, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso scritto degli interessati il datore di lavoro riconosca, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (come determinato dall'INPS). Qualora la prima decorrenza utile sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro



versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del relativo diritto. Si prevede, inoltre, che, per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per la predetta indennità mensile sia ridotto di un importo equivalente alla stessa NASPI; analogamente, l'eventuale versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla contribuzione figurativa relativa alla NASPI medesima;

- Il nuovo comma 5-bis dispone, altresì, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano acconsentito alla risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni sopra illustrate, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 350 - Calcolo dell'anzianità contributiva pensionistica per lavoratori a tempo parziale di tipo verticale

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede la concentrazione della prestazione lavorativa in determinati periodi è riconosciuto interamente utile per il raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.

Per i contratti di lavoro a tempo parziale che si siano conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in attuazione di questa nuova disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 358, ultimo periodo - Addizionale amianto

A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese, prevista dall'art. 1 comma 244 della legge n. 244/07 sui premi assicurativi INAIL relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva già sospeso l'applicazione dell'addizionale per gli anni 2018-2019-2020. Con la disposizione di cui sopra, il beneficio viene reso stabile.



Valutazione			
Positiva			

Art. 1 co. 363-364 - Congedo di paternità

Con modifica del comma 354 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, si prevede che le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, siano applicabili anche per l'anno 2021.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è elevata per l'anno 2021 a dieci giorni, fruibili anche in via non continuativa.

E' previsto anche per il 2021 che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Valutazione		
Neutra		

Art. 1 co. 481-483 - Lavoratori fragili

E' estesa l'applicazione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle disposizioni previste dal DL Cura Italia (art. 26, commi 2 e 2-bis, del d.l. n. 18/2020 e s.m.) relative alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.

Nel merito si fa presente che Confindustria ha segnalato al Ministero del lavoro come la proroga contemporanea dei due commi 2 e 2bis appare incoerente, visto che le norme richiamate contengono discipline differenti (comma 2: equiparazione della fragilità a ricovero ospedaliero; comma 2bis: cessazione della equiparazione e previsione di una disciplina per la ripresa del lavoro) che, in origine, erano compatibili perché relative a due periodi differenti (il comma 2 opera fino al 15 ottobre, il comma 2bis dal 16 ottobre) ma che, richiamate contemporaneamente, risulterebbero incompatibili tra di loro. E' auspicabile un'interpretazione sul tema visto che non sembrerebbe chiaro quale delle due discipline sia applicabile per i mesi predetti.

E' confermato quindi che, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Inps sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Inps emerga che è stato raggiunto il limite di spesa, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Valutazione

Positiva anche se necessari appositi chiarimenti.



Art. 1 co. 484 - Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria

Il comma 484 modifica l'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con effetto dal 1° gennaio 2021, il certificato di malattia redatto dal medico curante non contiene gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Valutazione		
Neutra		



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 1, co. 566-569, 571 - Fondazione per il futuro delle città

Viene istituita la Fondazione per il futuro delle città per "promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia".

Si tratta di una Fondazione di natura pubblicistica: lo statuto sarà approvato tramite Decreto del Presidente del Consiglio sentiti i Ministri dell'università, dell'ambiente e dell'economia, mentre l'avvio ed il primo funzionamento si avvarranno delle risorse stanziate a valere sull'apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Successivamente il patrimonio della Fondazione e la sua attività potranno beneficiare anche di contributi privati.

Valutazione

Negativa: nonostante le finalità di indubbio valore scientifico e sociale, viene messa in campo l'ennesima iniziativa parziale e inadeguata ai fabbisogni dei sistemi urbani.

Il Paese ha bisogno ora più che mai di una politica urbana stabile a livello nazionale, come avviene nel resto dell'Europa, anche per sfruttare al meglio le opportunità del Recovery Fund.

In particolare occorre prevedere:

- un unico strumento politico dotato di un canale stabile di finanziamento anno per anno e cioè una vera e propria Agenda Urbana che rappresenti la cornice a livello nazionale per gli interventi di rigenerazione che utilizzino fondi pubblici;
- una regia unica tramite un'apposita Cabina, concertata di volta in volta con le amministrazioni centrali e locali interessate:
- un provvedimento legislativo organico che consenta un reale ed efficace intervento sulle nostre città, superando le rigidità delle previsioni della Legge 1150/1942, DM 1444/1968 e di tutte le norme che impediscono la rigenerazione urbana.

Ciò consentirebbe di dare una visione strategica unitaria allo sviluppo delle città e di evitare inefficienze nella spesa attraverso una governance unitaria che trae forza dalla sinergia delle azioni sui territori.

Art. 1, co. 733 – Rifinanziamento fondo morosità incolpevole

La disposizione incrementa con **50 milioni di euro per l'anno 2021** il Fondo per la morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Valutazione	
Positiva	



Art. 1, co. 772 - Opere Olimpiadi invernali 2026: accelerazione procedurale

Per garantire la realizzazione nei tempi previsti di alcune delle opere necessarie allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, vengono introdotte misure di semplificazione procedurale e cioè:

- il dimezzamento dei termini della Valutazione di impatto ambientale;
- la realizzazione, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia adottato il previsto piano urbanistico attuativo, attraverso lo strumento più snello e veloce del permesso di costruire convenzionato.

Valutazione

Positiva: nonostante si tratti di snellimenti relativi ad opere specifiche nell'ambito delle Olimpiadi invernali del 2026, la norma rappresenta la presa di coscienza da parte del legislatore della necessità di ridurre i termini di procedure lunghe come quella della VIA e di privilegiare strumenti più agevoli per la realizzazione degli interventi, soprattutto per quelli di maggiore entità e complessità.

Il permesso di costruire convenzionato - già previsto in via ordinaria da diverse Regioni (es. Lombardia, Emilia Romagna, ecc.) - è uno strumento che consente un intervento più celere sui tessuti urbani consolidati garantendo tramite la convenzione l'assunzione degli obblighi di contribuzione alla parte pubblica delle città (dotazioni territoriali, aree per standard, ecc.) e il relativo rapporto con il Comune.

Art. 1, co. 786, lett. b) - Proventi titoli abilitativi e sanzioni edilizie: destinazione per spese correnti dei Comuni

In deroga al regime ordinario (art. 1, comma 460 Legge 232/2016) che dal 1° gennaio 2018 impone la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia" esclusivamente e senza vincoli temporali agli interventi di urbanizzazione e manutenzione del territorio, viene accordata ai Comuni la possibilità per l'anno 2021 di utilizzare, anche integralmente, questi proventi per spese correnti (stipendi dipendenti, sanità, ecc.).

La norma, modificando il Decreto legge 18/2020 che ha già previsto la medesima possibilità per l'anno 2020, è finalizzata espressamente a sostenere gli enti locali nel finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza sanitaria in corso.

Valutazione

Negativa: nonostante il contesto emergenziale, la norma per il secondo anno consecutivo ripristina una prassi che nel passato ha già causato ingenti danni alla vivibilità dei sistemi urbani, distogliendo fondi importanti all'investimento sul territorio (realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, risanamento di complessi edilizi, interventi di riuso e di rigenerazione, ecc.).

Occorre pertanto scongiurare per il proseguio, o comunque al di fuori dell'emergenza sanitaria, l'ulteriore devoluzione di queste somme alla copertura delle spese correnti come avvenuto nel passato e fino alla fine del 2017.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1, co. 722 - Misure in materia di concessioni autostradali

Il comma 722 introduce, intervenendo sull'art. 13-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L n. 172/2017, talune modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali relative alle tratte A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia.

Per quanto di interesse, la disposizione proroga dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, e dispone che il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura, anziché in un'unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, possa avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022.

Sul punto, si ricorda che il termine suddetto era stato recentemente prorogato dal DL n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, c.d. "decreto Agosto", al 29 dicembre 2020 (rispetto alla data inizialmente prevista del 30 giugno 2020, a sua volta frutto di altre proroghe disposte in precedenza).

Art. 1, co. 812 - misure in materia di edilizia scolastica

Il comma 812 dispone, mediante modifica del comma 1 dell'art. 7-ter del DL n. 22/2020, convertito dalla L n. 41/2020, c.d. "decreto Scuola", la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ed estende i poteri di deroga già previsti dal c.d. "decreto Scuola" alle procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici).



DISPOSIZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1, co. 1142 - Interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese

In tema di sostegno all'export, la Legge di Bilancio 2021 ha rifinanziato il Fondo 394/81, gestito da Simest, e dedicato alla concessione di finanziamenti agevolati per progetti di internazionalizzazione e patrimonializzazione delle imprese esportatrici, destinando alla misura 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, istituito dal DL "Cura Italia" di ulteriori 465 milioni per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale fondo assicura la quota a fondo perduto dei finanziamenti concessi da Simest.

La noma prevede inoltre una proroga al 30 giugno 2021 per l'esenzione sulla prestazione delle garanzie per l'ottenimento dei finanziamenti agevolati di Simest.

Valutazione

Parzialmente positiva. Apprezzamento per la destinazione di nuove risorse a favore dei due Fondi (1,4 miliardi euro per la concessione di finanziamenti agevolati e 645 milioni di euro per la parte a fondo perduto), che si sono rivelati di grande ausilio per le imprese esportatrici, la cui domande di finanziamento nel 2020 hanno superato i 4 miliardi di euro. Tuttavia è doveroso sottolineare che le risorse stanziate per l'anno in corso ed i successivi, non saranno sufficienti a soddisfare le richieste delle imprese, come dimostrato dalla incapacità di Simest di accogliere le molte istanze presentate nel 2020, per il superamento delle risorse a disposizione, compromettendone di fatto la piena operatività.